

* ALLEGATO SUB.B) ALLA DELIBERA DEL C.C. N° 9 DEL 28/01/91 E N° 19 DEL 07/03/1991 (anche successive C.C. n°85 del 01/08/1991 e n°28 del 25/02/1992)

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
- Provincia di Ferli -

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

PRESUPPOSTI E PRINCIPI ISPIRATORI

- Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia socio -assistenziale l'Amministrazione Comunale si muove nel rispetto sostanziale di quanto stabilito da leggi e regolamenti, nazionali, e regionali, in vigore.
- Nel definire i propri specifici ambiti e settori d'intervento in campo socio-assistenziale risulta qualificante agire in coerenza con le linee, gli obiettivi, le indicazioni operative, le modalità organizzative e gestionali definite nei piani e programmi regionali, recepiti e specificati nei piani e programmi territoriali che la stessa Amministrazione comunale contribuisce a definire e alla cui attuazione è formalmente e attivamente impegnata.
- La linea portante della programmazione regionale e territoriale di riferimento è rappresentata dalla necessità di attivare, organizzare e gestire una rete - unitaria ed organica - di servizi, strutture, interventi, strettamente interrelati, capaci di offrire risposte diversificate in stretto rapporto con la pluralità e complessità dei bisogni emergenti.
- L'analisi della realtà socio-culturale di riferimento, lo approfondimento delle condizioni - generali e specifiche - di vita dei vari soggetti che in essa abitano, l'enucleazione dei "bisogni" e delle esigenze che gli stessi soggetti avvertono, rappresentano i presupposti fondamentali degli interessi e della concreta attività dell'amministrazione comunale nel settore socio-assistenziale e culturale e al contempo costituiscono obiettivi permanenti e impegni concreti.
- Analisi della realtà, approfondimento delle condizioni di vita, enucleazione dei bisogni e delle esigenze, chiedono all'Amministrazione comunale - per quanto di propria responsabilità e competenza - l'adozione di concrete e mirate politiche di intervento orientate fondamentalmente in due direzioni: la persona in stato di bisogno e gli Enti impegnati nello stesso e con evidenti interessi in tale direzione.

- Nei confronti delle persone in stato di bisogno diviene determinante e il passaggio dall'analisi della realtà di appartenenza, delle condizioni specifiche di vita, dei suoi bisogni reali, alla definizione di un progetto che specifichi - entro un preciso e concreto quadro - l'insieme degli interventi necessari al superamento di quei bisogni e quindi l'insieme dei servizi e delle prestazioni, nonché delle risorse da attivare e guidare nella direzione stabilita.
- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attivazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone in stato di bisogno acquistano rilevanza e senso solo ed in quanto inseriti nel contesto del progetto globale d'intervento definito con riferimento a quella stessa persona.
- Rispetto a questa premessa gli interventi economici straordinari e urgenti, per quanto non eliminabili, sono destinati a perdere senso e giustificazione, proprio per la scarsa referibilità che questi hanno o con un progetto mirato a ridurre, se non ad eliminare, le cause del disagio.
- Quanto alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici e privati, questi risultano proponibili solo nella misura in cui siano palesemente orientati all'attuazione di programma o progetti d'intervento congruenti rispetto alle indicazioni programmate che del piano territoriale o, comunque, al perseguimento di obiettivi assunti come propri dall'Amministrazione.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241, deve attendersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. In particolare debbono intendersi per:
 - a) CONTRIBUTI: i concorsi in spese per l'attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi promozionali e/o produttivi (ad es.: concessi ad enti pubblici per ricerche scientifiche o per l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, artistiche, ecc...);
 - b) SOVVENZIONI: tutti quegli interventi del Comune che si concretizzano in attribuzioni di benefici pecuniari attraverso erogazioni periodiche o una tantum di somme di denaro in favore di attività di pubblico interesse, senza obbligo di restituzione, ovvero con obbligo di rendiconto, e che possono di volta in volta qualificarsi come: contributi in conto capitale, pagamento periodico di rate contributi o concorsi su interessi, o a fondo

perduto, rimborsi spese, sovvenzioni di esercizio ecc.,;

c) **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI:** interventi di tipo economico tempo ranei, continuativi o straordinari, sia con finalità socio-assistenziali (assistenza economica, domiciliare, sociale, ecc.) ad indigenti o nuclei familiari residenti, sia diretti che indiretti e sia con prestazione di servizi (artt. 2-11 del Regolamento);

d) **BENEFICI FINANZIARI E/O VANTAGGI ECONOMICI:** interventi ed erogazioni economiche di diversa natura di quelli di cui alla lett. c) in quanto rivolti ed informati al principio dello sviluppo economico e sociale dell'intera comunità locale e della valorizzazione del territorio in favore e a sostegno di attività istituzionali, manifestazioni ed eventi culturali, manifestazioni sportive, ecc., sia con attribuzione di vantaggi economici (concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali) (artt. 11-12 del Regolamento).

3. Sono fatte salve, fino all'entrata in vigore del presente regolamento, le norme precedentemente adottate per interventi già in atto.

PARTE I^a

INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 2 - FINALITA'

1. Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:
- a) rispetto della persona e della sua dignità;
 - b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
 - c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
 - d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
 - e) rispondenza degli interventi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 3 - DESTINATARI

1. Gli interventi sono rivolti ai cittadini residenti nel territorio Comunale. La concessione di sovvenzione e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici dovranno riferirsi a:
- * Assistenza economica, ordinaria e straordinaria;
 - * assistenza domiciliare, sociale e di appoggio, compreso la fornitura dei pasti, il trasporto nei confronti dei singoli soggetti e/o di nuclei familiari;

- * inserimenti in strutture semi-residenziale e residenziali;
- * servizi culturali e del tempo libero
- * servizi di pubblica utilità

2. Possono essere estesi anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio Comunale, ma per il tempo necessario a superare l'emergenza e consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4 - CONTENUTO

1. Gli interventi si distinguono in:
 - a) interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
 - b) interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.
2. Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

Art. 5 - INTERVENTI DIRETTI

1. Gli interventi diretti si distinguono in:
 - a) ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
 - b) straordinari, con carattere "Una Tantum" volti a sanare situazione di indigenza pressante e contingente.

Art. 6 - INTERVENTI INDIRETTI

1. Gli interventi indiretti si realizzano:
 - * Sotto forma di benefici o vantaggi finanziari per il godimento di certe prestazioni, l'acquisto e l'uso di beni e strumenti
 - * Sotto forma di contributi per la fruizione di servizi.
2. Il costo di questi può risultare quindi:
 - a totale carico dell'Amministrazione pubblica
 - a parziale carico dell'Amministrazione pubblica con partecipazione da parte dell'utente e dei familiari
 - a totale carico dell'utente e dei familiari.
3. Per ciascuna delle citate funzioni saranno recepite le specificazioni e le indicazioni che piani e programmi regionali e/o territoriali formuleranno e che l'Amministrazione comunale sarà chiamata ad assumere ed attuare.

4. L'Amministrazione comunale si sentirà impegnata anche con riferimento a funzioni che, pur non previste attualmente, dovessero esserle attribuite sulla base di disposizioni nazionali e regionali.

5. Alle funzioni essenzialmente riferite alla persona ed al nucleo familiare si associano quelle orientate agli Enti Pubblici e privati operanti in campo socio-assistenziale o comunque interessati all'impegno in tale settore.

6. Nei confronti di questi soggetti la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere dovranno essere finalizzati a:

- l'attuazione di specifici progetti palesemente orientati al perseguimento di obiettivi indicati dal piano regionale e territoriale socio-assistenziale; obiettivi al cui raggiungimento l'Amministrazione è quindi direttamente interessata
- la partecipazione all'attuazione di piani e programmi che l'Ente pubblico è impegnato a realizzare nel quadro delle proprie competenze ed in coerenza con le indicazioni programmatiche territoriali
- la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla promozione e/o allo sviluppo della cultura solidaristica e dell'impegno a vantaggio delle categorie più disagiate e delle persone in stato di bisogno
- l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo interessato ad operare a livello di volontariato sociale e socio-assistenziale.

Art. 7 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto, e del nucleo familiare, si tiene altresì in considerazione, qualora la situazione lo richieda, la consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

2. Fa eccezione, a questo riguardo la concessione di contributi diretti a carattere straordinario ed urgente.

3. Di norma è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale"

4. In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, si può prescindere dal requisito reddituale.

A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

5. Per la valutazione della situazione economica finanziaria è fondamentale il riferimento al minimo vitale.

6. Per il calcolo del minimo vitale relativo alla persona singola si procede considerando il minimo pensionistico INPS del primo gennaio di ogni anno stabilito per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi. L'affitto, viene detratto nel suo ammontare reale, comunque fino ad un massimo pari al 50% dell'ammontare dello stesso minimo vitale non tenendo conto delle spese condominiali.

7. Per il calcolo del minimo vitale del nucleo familiare si procede come segue:

1° componente - 100% del minimo vitale previsto

2° componente - 70% " " " "

dal 3° componente ed oltre - 40% del minimo vitale previsto.

8. Il reddito del nucleo familiare s'intende costituito dai redditi complessivi, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e/o quelli soggetti a ritenuta alla fonte, così come le somme derivanti dalla titolarità di pensioni, indennità o assegni non considerati redditi ai fini fiscali.

9. Il reddito di ogni componente il nucleo familiare e di ogni soggetto tenuto agli alimenti corrisponde al reddito medio pro-capite calcolato con riferimento allo specifico nucleo familiare di cui ciascuno dei soggetti anzidetti è parte. Fanno parte di un nucleo familiare tutti i soggetti conviventi, risultanti o non in un unico stato di famiglia.

10. Nel caso di più soggetti all'interno dello stesso nucleo familiare, si considera per ciascuno dei primi due, il reddito medio pro-capite al 100%, mentre, per il terzo ed i successivi si considera il reddito medio pro-capite al 70%

11. Per la persona interessata da una parte, per i familiari ed i soggetti tenuti agli alimenti dall'altra, vanno definite distinte fasce di reddito mensile a ciascuna delle quali la Amministrazione Comunale fa corrispondere una diversificata capacità, da parte degli stessi soggetti, di far fronte - sul piano economico-finanziario - alle diverse esigenze espresse in campo socio-assistenziale; le stesse per le quali l'Amministrazione è prevista possa concedere contributi, sovvenzioni nonché attribuire vantaggi economici.

12. L'Amministrazione Comunale intende riferirsi alle seguenti fasce di reddito lordo (mensile):

1) soggetto interessato

- a) fino ad un reddito corrispondente al minimo vitale individuale
- b) fino al reddito superiore del 40 % rispetto al punto a)
- c) fino al reddito superiore dell'80 % rispetto al punto a)
- d) fino al reddito superiore del 120 % rispetto al punto a)
- e) fino al reddito superiore del 160 % rispetto al punto a)
- f) fino al reddito superiore del 200 % rispetto al punto a)
- g) reddito superiore ai livelli precedenti

2) ciascun soggetto (convivente o meno) tenuto agli alimenti:

- a) reddito (pro-capite medio annuo) fino a £. 7.500.000
- b) da £. 7.500.001 a £. 10.000.000
- c) da £. 10.000.001 a £. 12.500.000
- d) da £. 12.500.001 a £. 15.000.000
- e) da £. 15.000.001 a £. 20.000.000
- f) da £. 20.000.001 a £. 30.000.000
- g) oltre £. 30.000.000

13. Qualora il soggetto interessato sia l'intero nucleo familiare, al minimo vitale individuale si sostituisce il minimo vitale del nucleo. In questo caso tutti i livelli di reddito successivi saranno calcolati in relazione a quello.

14. L'Amministrazione comunale è tenuta a definire, con riferimento a ciascuna delle tipologie di funzioni precedentemente specificate l'unità di costo ovvero il costo unitario delle prestazioni e servizi offerti, in rapporto alla quale la stessa Amministrazione può concedere contributi e sovvenzioni a beneficio della persona o del nucleo familiare in stato di bisogno che necessita di tale prestazione e e/o servizi.

15. L'Amministrazione comunale stabilisce un rapporto o parametro specifico e preciso fra le capacità finanziaria del singolo individuo o del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, di ogni soggetto tenuto al mantenimento, e costo della specifica prestazione e/o servizio. In termini più concreti, uno specifico e preciso rapporto, parametro, fra ciascuna fascia di reddito del singolo individuo o del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda di ogni soggetto tenuto al mantenimento, ed unità di costo di ciascuna prestazione e servizio.

16. Nel determinare il citato parametro, l'Amministrazione comunale tiene conto, oltre che del costo della prestazione e del servizio, della loro qualità e frequenza, anche della rilevanza sociale degli stessi e dell'eventuale opportunità di favorire la promozione e/o lo sviluppo del contesto socio-culturale di riferimento.

Art. 8 - MODALITA'

1. Le domande o le proposte d'intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio competente sono sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione Servizi Sociali.
2. Il soggetto interessato o qualche familiare / parente è tenuto a corredare la richiesta con tutta la documentazione necessaria ivi compresa un'autodichiarazione sui redditi di qualsiasi natura, patrimonio, composizione del nucleo familiare e parentale, allegando -in rapporto ad essa- la più ampia documentazione possibile.
3. L'Ufficio preposto alla specifica funzione eventualmente acquisite ulteriori informazioni e documentazioni anche avvalendosi della collaborazione di altri servizi ed uffici, predispone - con riferimento alla richiesta - una relazione socio-economica.
4. La relazione socio-economica deve essere predisposta entro e non oltre trenta giorni dal recepimento della richiesta debitamente documentata. Su tale relazione è chiamata ad esprimersi la Giunta Municipale che al riguardo della richiesta d'intervento deve assumere le necessarie decisioni, autorizzando o meno la concessione dei contributi specificati nei limiti del bilancio entro 30 giorni della presentazione della proposta deliberativa.
5. Successivamente all'approvazione della richiesta di contributi l'operatore responsabile del progetto o, comunque, l'ufficio preposto all'erogazione di contributi economici informa l'interessato e/o i familiari / parenti anche per acquisirne il necessario assenso che deve essere formalizzato.
6. Nel caso in cui l'ufficio preposto non fosse stato in grado di acquisire - in tempo utile - tutte le informazioni necessarie alla determinazione del reddito della persona e/o del suo nucleo familiare o dei soggetti tenuti al mantenimento, la prestazione e/o il servizio può essere attivato se a giudizio dell'Ufficio proponente della Giunta Municipale si tratta di presentazione e/o servizio necessario ed urgente.
7. In questo caso, come nel caso in cui i soggetti tenuti al mantenimento (o alcuni di essi) si rifiutano per ragioni soggettive di rispettare l'obbligo di legge, le prestazioni e/o i servizi possono essere garantiti o attivati anche a totale (o parziale)

carico dell'Amministrazione Comunale, salva e riservata la facoltà da parte della stessa di rivalersi ai sensi di legge nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9 - INTERVENTI DI EMERGENZA

1. Per quanto riguarda l'erogazione di contributi diretti a carattere straordinario ed urgente, la valutazione e la conseguente decisione vengono assunte direttamente dallo Assessore ai Servizi Sociali, sentito il parere del Servizio Sociale circa le reali condizioni di urgenza tramite l'economo comunale attingendo ad un apposito fondo la cui assistenza finanziaria annua viene fissata dalla Amministrazione Comunale.

Art. 10 - PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

1. Si dovrà sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente la assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

2. Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva riservata la facoltà comune di rivalersi ai sensi di legge.

PARTE II^a

INTERVENTI ED EROGAZIONE VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Art. 11 - FINALITA'

1. Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I^a del presente regolamento, e che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità Amministrata e della valorizzazione del territorio.

2. I benefici finanziari possono essere assegnati:
- a sostegno delle attività istituzionali
 - per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio
 - per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici.

2. Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali e apporti di lavoro di dipendenti comunali.

Art. 12 - DESTINATARI

1. Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli Enti Pubblici e privati, le coperture, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale ecc. che abbiano la residenza o la sede nel Comune, ovvero che vi svolgano, anche occasionalmente o parzialmente l'attività, senza fini di lucro, in rapporto alla quale l'intervento è richiesto per lo svolgimento di attività e/o manifestazione di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

2. L'Amministrazione favorisce il più ampio pluralismo di tali attività e/o manifestazione e ne valorizza lo sviluppo e la diffusione.

Art. 13 - MODALITA' PER L'ACCESSO

1. Le domande e le proposte di intervento, debbono essere opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;

2. Successivamente sono istruite dall'Ufficio e sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione affari generali.

3. La determinazione della Giunta deve essere adottata entro trenta giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza delle modalità e criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Le domande per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

5. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

ART. 14 - INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano a quegli Enti, Istituzioni e Associazioni locali che tradizionalmente e con dedizione hanno contribuito nel tempo a dare alla cittadinanza significativi e apprezzati apporti nel campo culturale, sociale e sportivo e che il Comune di San Mauro Pascoli, riconosce in quanto tali, nonché si trovino in rapporto particolare con il Comune per Statuto, Regolamento o per convenzione in atto o per concessione di servizio o prestazioni di pubblico interesse erogate in favore della cittadinanza, e a cui fanno riferimento disponibilità annuali di bilancio a specifica destinazione.

Art. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte si riferiscono:

- Rilevanza sociale ed economica;
- Valorizzazione della realtà locale;
- Rilevanza tradizionale e territoriale;
- Progetto - preventivo e/o consuntivo;

2. Nel caso le domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisca motivo di priorità la residenza o la sede richiedente nel territorio Comunale.

PARTE III^a N O R M E F I N A L I

Art. 16 - INFORMAZIONE

1. Al fine di garantire la massima trasparenza all'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione albo pretorio Comunale.

Art. 17 - INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni, di cui al presente regolamento, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali, e possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

Art. 18 - ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad informare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e la qualità che l'Amministrazione Comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso

L'ALBO PRETORIO

in libera visione al pubblico.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività approvazione della deliberazione che lo approva.

REGOLAMENTO ADOTTATO CON ATTI CONSILIARI NN. RI 9 E 19/1991
MODIFICATO CON ATTI CONSILIARI N°85 DEL 1/8/91 E N°28 DEL 25/2/1992
CONTROLLATI RISPETTIVAMENTE DAL C.R.C.
NELLE SEDUTE DEL 26.03.1991 AL N°2099
DEL 12.09.1991 AL N°6068
E DEL 18.03.1992 al N°1384

